

# **TI\_GERICHTE 11.2005.152 vom 29. Dezember 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-12-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2005.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.152)

FR: TI\_GERICHTE 11.2005.152 du 29 décembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 11.2005.152 del 29 dicembre 2010

## **Regeste**

Privazione dell'autorità parentale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). Ciò vale anche in materia di privazione dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 11 lett. i del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424 a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). La decisione impugnata è stata intimata il 10 ottobre 2005 (doc. 28 nell'incarto dell'Autorità di vigilanza) e ricevuta dalla destinataria, al più presto, il giorno seguente. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è dunque ricevibile.

### **E. 2**

Ai rispettivi memoriali le parti hanno allegato svariati documenti che sono di per sé ammissibili in virtù dell'art. 424 a cpv. 2 CPC. Ammissibile è altresì la sentenza emessa il 15 dicembre 2005 dalla Corte di cassazione e revisione penale prodotta da CO 2 il 10 gennaio 2006 anche se, come si vedrà in seguito (consid. 8), nulla giova ai fini del giudizio, mentre i documenti trasmessi dall'appellante il 3 novembre e il 25 novembre 2008 già figurano negli incarti dell'Autorità di vigilanza e della Commissione tutoria relativi all'appello di CO 2 del 9 marzo 2009 (inc. 11.2009.44) – procedimento notorio per la Camera (sopra, lett. G) – e gli stessi sono dunque noti alle parti.

### **E. 3**

Con l'appello, AP 1 propone l'assunzione di non precisati “testi”, l'ispezione degli uffici postali di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, così come il richiamo di tutti gli incarti dell'Autorità di vigilanza e della Commissione tutoria regionale 1 relativi alla figlia, a sé medesima e ad CO 2. Essa chiede altresì l'assunzione di “una perizia indipendente, ovvero al di fuori dei servizi cantonali”, volta ad appurare le capacità genitoriali sue e di CO 2, postulando inoltre l'interrogatorio formale di quest'ultimo e riservandosi, se del caso, di chiedere l'audizione di curatrice \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ e dell'estensore del rapporto allestito il 30 settembre 2005 dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Richiama, infine, alcuni incarti della Pretura del Distretto di Lugano. Le richieste di prova vanno esaminate singolarmente. a) Accertata la tempestività dell'appello (consid. 1), non vi è alcuna necessità di “ispezionare gli uffici postali”. Per

quanto attiene ai richiami, già si è detto (consid. 2) che questa Camera è in possesso degli atti completi della Commissione tutoria regionale fino al più recente appello. Ciò consente di avere una visione esauriente della vertenza, tanto più che gli stessi contengono anche le decisioni delle autorità superiori, sicché non si ravvisa la necessità di richiamare incarti dall'Autorità di vigilanza. Quanto ai fascicoli della Pretura, l'esito del procedimento è noto, giacché la relativa decisione è stata prodotta con l'appello. Che i carteggi contengano altri documenti utili ai fini del presente giudizio non è preteso neppure dall'interessata. b) In merito alle testimonianze che l'appellante si è riservata di assumere – senza del resto attuare tale proposito – basti rilevare ch'essa non spiega quale utilità avrebbe una nuova audizione in appello di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ o una deposizione della responsabile del punto d'incontro \_\_\_\_\_, o ancora una delucidazione orale del rapporto reso dal Servizio sociale di \_\_\_\_\_. Altrettanto vale per l'interrogatorio formale di CO 2, i cui scopi – una volta ancora – nemmeno sono stati accennati dall'appellante. c) Sull'opportunità di una “perizia indipendente” volta ad appurare le capacità genitoriali degli interessati – infine – è possibile che CO 2 sia intervenuto insistentemente presso i servizi coinvolti in tale valutazione. Se non che, mal si comprende perché un professionista del settore privato sarebbe meglio tutelato di un collaboratore del servizio pubblico di fronte a eventuali pressioni. Né l'appellante spiega, concretamente, dove tragga i dubbi sulla parzialità di tali servizi e, in particolare, su cosa poggi la contestazione del rapporto reso dal Servizio sociale di \_\_\_\_\_. Per il resto essa dimentica che, allo stato attuale, la questione dell'idoneità di CO 2 ad assumere l'autorità parentale sulla figlia è prematura: la scelta fra la nomina di un tutore o il trasferimento dell'autorità parentale su V \_\_\_\_\_ al padre (art. 298 cpv. 2 CC) sarà oggetto, se del caso, di ulteriore decisione. Non è il caso pertanto di approfondire già in questa sede tale aspetto.

#### **E. 4**

I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC). L'autorità parentale è il potere dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica per l'educazione e la rappresentanza di lui, come pure per l'amministrazione dei suoi beni ( Hegnauer , Grundriss del Kindesrechts, 5 a edizione, pag. 180, n. 25.02). Se i genitori non sono sposati, l'autorità parentale pertiene, di regola, alla sola madre (art. 298 CC). Giusta l'art. 311 cpv. 1 CC “se altre misure di protezione del figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1), oppure “quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2).

#### **E. 5**

In concreto l'Autorità di vigilanza, dopo aver ripreso le deposizioni della (precedente) curatrice \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ che si esprimevano in favore del conferimento al padre dell'autorità parentale, ha rammentato i passati rapporti di V \_\_\_\_\_ con la madre, privata della custodia parentale perché – soprattutto – anteponeva i suoi bisogni personali a quelli della bambina, non rispettando quasi mai gli orari del diritto di visita e infrangendo più volte il divieto di farla incontrare con la nonna. Essa ha soggiunto che in seguito la situazione non era cambiata, perdurando espressioni di un limitato interesse e di grave trascuratezza educativa della madre nei

confronti di V \_\_\_\_\_, oltre a una incapacità di riconoscere difficoltà e limiti nell'affrontare realisticamente i problemi e le necessità della figlia, tanto da portarla a dire con leggerezza e immaturità – dopo anni di collocamento dal padre – che con lei la ragazza starebbe meglio e che “anche se la vedo poco mi sembra sia abbastanza attaccata a me, perciò non ritengo sia un problema se venisse ad abitare con me”. Ben difficilmente – ha concluso l'Autorità di vigilanza – appariva possibile intervenire con misure meno incisive della privazione dell'autorità parentale.

## **E. 6**

L'appellante sostiene anzitutto che la decisione impugnata deve essere dichiarata nulla, rispettivamente annullata, l'Autorità di vigilanza avendo violato l'obbligo posto dall'art. 15 LPAm di nominarle un patrocinatore d'ufficio. Essa spiega che dopo l'8 aprile 2004 non era più assistita da un legale e che, malgrado la rilevanza del procedimento, non è stata invitata a munirsi di un nuovo patrocinatore né gliene è stato nominato uno d'ufficio, benché fosse palesemente incapace di discutere la propria causa. Evidenzia che tutti gli atti istruttori, compresa la propria audizione, sono avvenuti senza che fosse patrocinata e debbono pertanto essere annullati e la causa ritornata all'Autorità di vigilanza per nuova istruttoria. In subordine, chiede che l'istruttoria venga esperita in appello. a) Per l'art. 15 cpv. 3 prima frase LPAm – applicabile davanti all'Autorità di vigilanza per il rinvio dell'art. 21 LTC – se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. Ancorché l'incapacità di discutere la propria causa debba essere ravvisata con minor rigore in campo amministrativo dato il carattere meno formale del procedimento, la complessità della vertenza e il diritto di essere sentito, in particolare il principio della parità delle armi, possono imporre la nomina di un patrocinatore d'ufficio anche nelle procedure – come in concreto (consid. 1) – non ricorsuali, conformemente ai suddetti principi costituzionali ( Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 15). Giova pertanto ispirarsi alla giurisprudenza sviluppata in ambito civile che si attiene ai medesimi precetti. b) Ora questa Camera ha già avuto modo di ricordare che ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ; v. per il procedimento amministrativo l'art. 15 cpv. 1 LPAm). La capacità processuale comprende invero la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono tenute a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili. Solo quando ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice – o l'autorità – la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia in sede amministrativa Borghi/Corti , loc. cit.). Rimane il fatto che tale provvedimento configura una restrizione della capacità processuale e deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive. Che una parte rimanga sprovvista di un avvocato ancora non significa, quindi, che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi – ad esempio – per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo. La situazione

va apprezzata di caso in caso (per il procedimento civile: RtiD II-2005, pag. 669 n. 6c). c) Dagli atti risulta che l'istanza di privazione dell'autorità parentale presentata da CO 2 l'11 marzo 2004 è stata intimata all'appellante per il tramite dell'avv. \_\_\_\_\_, allora sua patrocinatrice (doc. 1 a tergo). Il 30 marzo 2004 quest'ultima ha postulato, e ottenuto, una proroga del termine per inoltrare l'allegato di risposta motivata dall'“impossibilità di conferire tempestivamente” con la sua assistita (doc. 7). L'8 aprile successivo la legale ha ribadito all'Autorità di vigilanza di non aver potuto raggiungere la cliente, contestando nondimeno l'istanza di CO 2 (doc. 4). Lo stesso giorno essa ha poi rinunciato al mandato, spiegando di non aver potuto conferire con la cliente “nonostante vari tentativi di rintracciarla sia per telefono che tramite posta raccomandata”, sicché non le era possibile tutelarne gli interessi (allegato al doc. 4). La stessa AP 1, in occasione della sua audizione del 12 luglio 2004, ha confermato di essere al corrente della procedura nei suoi confronti ma di non “aver avuto tempo né di scrivere personalmente e nemmeno di andare da un avvocato” perché impegnata con la scuola di assistente di cure (doc. 22 all'inizio). d) Ora, a prescindere dalla capacità della parte di difendersi da sola, l'autorità giudicante non è tenuta a nominare un patrocinatore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia che ha rinunciato al mandato perché il cliente rifiuta di collaborare alla difesa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 16 e nota 172 ad art. 39 con rimandi). Il patrocinio d'ufficio, infatti, non si giustifica se per libera scelta la parte si disinteressa manifestamente del processo e non vuole difendersi (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 36 e nota 63 ad art. 39 con rimandi; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2006.69 del 18 luglio 2006). E nella fattispecie l'appellante non ha palesato particolare interesse per la procedura avviata nei suoi confronti, evitando ogni contatto, foss'anche telefonico, con la sua patrocinatrice di fiducia che per quasi un mese ha tentato invano di raggiungerla. In circostanze siffatte, pertanto, l'Autorità di vigilanza poteva legittimamente ritenere che l'interessata si fosse disinteressata del procedimento e non volesse più difendersi attivamente. Già per tale motivo la nomina di un patrocinatore d'ufficio non s'impondeva. e) L'appellante sostiene poi che l'autorità di vigilanza non poteva non considerarla come persona incapace di discutere la propria causa. Ora, che l'interessata fosse in grado di compiere personalmente i necessari atti del procedimento poteva – invero – apparire dubbio. Ma l'Autorità di vigilanza non aveva ragioni di ritenere che la stessa fosse finanche incapace di cercarsi, volendo, un nuovo patrocinatore di fiducia. Né l'appellante potrebbe sostenere il contrario, se solo si considera che sia in precedenza sia nel quadro del presente appello essa ha conferito autonomamente mandato ai suoi legali (doc. C-F, K prodotti con l'appello). Inoltre l'interessata era al corrente del procedimento e del suo scopo (doc. 22 all'inizio), illustratole anche dalla curatrice della figlia (doc. 6). Non potevano pertanto esserci fraintendimenti sulle conseguenze del suo disinteresse. E, in effetti, l'appellante neppure contesta, né tenta di spiegare, la sua passività. Ciò posto, rimproverare all'Autorità di vigilanza di non aver fatto capo a una norma d'eccezione come l'art. 15 cpv. 3 LPAm nelle circostanze descritte non è serio. f) L'appellante evidenzia altresì che la gravità stessa della domanda di giudizio imponeva l'assistenza di un legale. CO 2 ritiene – per contro – che la presenza di un legale non avrebbe mutato nulla, già per il fatto che l'Autorità di vigilanza applica il principio inquisitorio. Invero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico per diniego del beneficio del gratuito patrocinio, che la circostanza che l'autorità applichi il principio inquisitorio non è determinante quando in gioco sono interessi primari della parte (nel caso concreto la revoca della privazione della custodia parentale: DTF 130 I 180). E che la

privazione dell'autorità parentale sia una questione di interesse primario è indiscutibile. Ciò non toglie, tuttavia, che l'interessata si sia disinteressata del procedimento già quando era assistita da un legale di fiducia, al punto da indurre quest'ultima a recedere dal mandato. Non è dato di vedere come un patrocinatore d'ufficio avrebbe potuto adempiere al proprio incarico in siffatte circostanze. g) L'interessata si duole di non aver beneficiato dell'assistenza di un legale nella fase istruttoria. Al riguardo basterebbe ribadire che, visto il suo manifesto disimpegno, un patrocinatore d'ufficio con ogni verosimiglianza non avrebbe potuto essere di aiuto. Volendo da ciò prescindere, va evidenziato che l'Autorità di vigilanza ha proceduto all'audizione dei genitori di V \_\_\_\_\_, della curatrice e del responsabile del collocamento senza la presenza della legale di CO 2, e ha assunto i rapporti del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ e del punto d'incontro d'ufficio, senza intervento del legale di controparte (doc. 22-27). Dal profilo della parità delle armi, pertanto, non si può dire che CO 2 abbia tratto vantaggi dal fatto che l'appellante non fosse assistita da un legale durante l'istruttoria. Per di più, neppure l'appellante medesima indica in che modo un patrocinatore avrebbe potuto intervenire ed esserle di ausilio. Come si è visto sopra (consid. 3), infatti, essa non spiega concretamente quali ulteriori mezzi di prova utili ai fini del giudizio il suo patrocinatore avrebbe potuto indicare, o quali altre domande avrebbe potuto porre alle persone già sentite dall'autorità di vigilanza, o quali chiarimenti avrebbe potuto ottenere dai responsabili che hanno allestito il rapporto del punto di incontro o del Servizio sociale. Anche da tale profilo la sua doglianza si rivela fine a sé stessa. h) In definitiva, nella misura in cui l'appellante si duole della mancata nomina di un patrocinatore d'ufficio da parte dell'Autorità di vigilanza, chiede l'accertamento della nullità rispettivamente la pronuncia dell'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla medesima autorità per nuova istruttoria e nuova decisione, il suo appello è destinato all'insuccesso. Quanto alla richiesta di esperire l'istruttoria in appello, già si è detto sopra (consid. 3).

## **E. 7**

L'appellante lamenta altresì che “la presente procedura si inserisce in una serie impressionante di iniziative poste in atto” dal padre di V \_\_\_\_\_, dettate da risentimento per il grave reato di cui è stata vittima la figlia, ma per il quale essa non ha responsabilità alcuna. Ribadisce che, patrocinata da un legale, ha sempre ottenuto decisioni a lei favorevoli, menziona al proposito quelle dell'Autorità di vigilanza del 19 febbraio 1999, 5 novembre 1999 e 16 ottobre 2001 e la sentenza di questa Camera del 12 luglio 2000 (doc. C, D, E, F), stigmatizza l'insistenza di CO 2 a volerla privare, ciò malgrado, dell'autorità parentale, e imputa l'esito della procedura in esame – una volta ancora – all'assenza di un patrocinatore. Per vero, non risulta che l'Autorità di vigilanza abbia fondato la propria decisione su motivazioni soggettive di CO 2 o che abbia accollato alla madre una qualche responsabilità per i fatti incresciosi di cui la bambina è stata vittima. Del resto la privazione dell'autorità parentale non dipende da eventuali colpe del genitore ma da un'incapacità obiettiva e durevole ( Hegnauer, op. cit., pag. 217 n. 27.46). Quanto alle decisioni precedenti, l'Autorità di vigilanza ha evidenziato – giustamente – che da allora le circostanze sono mutate, sia per il fatto che all'epoca la bambina era collocata in un istituto e seguita da numerosi specialisti sicché l'esercizio dell'autorità parentale da parte della madre non pareva poter arrecare un danno alla minore, sia perché le relazioni fra madre e figlia sono in seguito ulteriormente peggiorate. Non giova quindi all'appellante insistere nel sostenere che l'esito a lei sfavorevole della decisione impugnata sia dovuto, almeno in parte, all'assenza di un patrocinatore.

## **E. 8**

L'interessata afferma che i riferimenti fatti dall'Autorità di vigilanza agli abusi subiti da V\_\_\_\_\_ gettano inutili ombre e discredito su di lei e i suoi familiari, allorché l'unico responsabile, condannato per quei gravi episodi, è il cognato, la condanna nei confronti della nonna materna per favoreggiamento e falsa testimonianza non essendo ancora passata in giudicato. Si duole inoltre che l'Autorità di vigilanza abbia sposato esclusivamente le tesi di CO 2 allorché avrebbe dovuto maggiormente tutelare lei, preoccupandosi di nominarle un patrocinatore. Ora, la privazione della custodia parentale non poggia né su quanto patito dalla figlia né su comportamenti tenuti dalla madre o da altri parenti in quelle tragiche circostanze. L'Autorità di vigilanza ha rimproverato invece alla madre di aver portato la bambina dalla nonna materna durante l'esercizio del diritto di visita malgrado il divieto della Commissione tutoria regionale e di aver inopportuno discusso con V\_\_\_\_\_ del processo penale alla nonna. Avesse inteso censurare tale imposizione, l'interessata avrebbe dovuto contestarla a suo tempo. Peraltro essa non nega di aver trasgredito al divieto, né contesta che con i suoi discorsi possa aver seriamente turbato la figlia. Che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della nonna materna non fosse ancora passata in giudicato al momento della decisione dell'Autorità di vigilanza, nulla sussidia pertanto ai fini del giudizio (sopra, consid. 2).

## **E. 9**

L'appellante rievoca poi gli inizi della sua relazione con il padre di V\_\_\_\_\_, la sua giovane età al momento della nascita della figlia e le difficoltà incontrate per ottenere la sottoscrizione di una convenzione di mantenimento, ben un anno dopo. Sostiene che la capacità genitoriale di CO 2 non è mai stata giudicata in modo positivo, tant'è che la stessa Autorità di vigilanza ha previsto, in alternativa al trasferimento dell'autorità parentale al padre, la designazione di un tutore. CO 2 obietta che V\_\_\_\_\_ vive nel suo nucleo familiare ormai da quattro anni, dove ha trovato un suo nuovo equilibrio, per cui il mantenimento dell'autorità parentale all'appellante è del tutto ingiustificato. Contesta di non aver prontamente assunto le proprie responsabilità di mantenimento nei confronti della figlia e sottolinea – viceversa – che la madre non ha versato nulla fino al maggio del 2005.

a) In realtà l'Autorità di vigilanza non si è affatto pronunciata sulle capacità di CO 2, bensì si è limitata a ricordare quanto prescritto dall'art. 298 CC. È pertanto la legge stessa che impone alle autorità tutorie di valutare preventivamente se il trasferimento dell'autorità parentale al padre corrisponde al bene del figlio (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 298). Come sottolineato anche da CO 2, tale decisione compete alla Commissione tutoria regionale e non all'Autorità di vigilanza che è invece competente per pronunciare la privazione dell'autorità parentale (art. 7 lett. q e art. 11 lett. i del Regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

b) In concreto si tratta pertanto unicamente di accertare se vi siano gli estremi per privare l'appellante dell'autorità parentale sulla figlia. La questione delle capacità genitoriali di CO 2 è, come detto, prematura e andrà se del caso approfondita in un'ulteriore procedura, nel quadro della quale si potranno valutare le difficoltà e le preoccupazioni sollevate più recentemente dalla curatrice e dal responsabile del punto d'incontro in merito al collocamento di V\_\_\_\_\_ nel nucleo familiare paterno (allegato 2 al doc. 4 e doc. 5 nell'inc. 11.1999/ R.129.2008 dell'Autorità di vigilanza, relativo all'inc. 11.2009.44). In quella sede andranno pure esaminate e valutate le risultanze dell'inchiesta commissionata all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di \_\_\_\_\_ sul modo in cui

V\_\_\_\_\_ viene accudita, così come il rapporto richiesto allo \_\_\_\_\_ appunto sulle capacità genitoriali del padre nei confronti di V\_\_\_\_\_ (sopra, lett. G in fondo). Quanto alle vicissitudini che l'appellante ha dovuto affrontare al momento della nascita di V\_\_\_\_\_, possono certo suscitare comprensione, ma nulla mutano al fatto che criterio determinante resta – in ogni caso – il bene del figlio.

#### **E. 10**

L'appellante nega, infine, che rispetto a quanto accertato nelle precedenti decisioni la sua situazione sia peggiorata a tal punto da giustificare la privazione dell'autorità parentale sulla figlia o imporre la sorveglianza dei diritti di visita. Si duole che da un'iniziale privazione della custodia per un periodo limitato a sei mesi la misura sia stata protratta per oltre tre anni. Evidenzia – per contro – che negli ultimi tempi la sua situazione è migliorata, giacché ha conseguito un diploma di assistente di cura (settembre 2004), ha trovato lavoro per il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (novembre 2004), si è sposata (febbraio 2005) e vive in un appartamento confortevole, tanto che CO 2 ha immediatamente avanzato pretese per il mantenimento di V\_\_\_\_\_. Quest'ultimo obietta che fin dalla nascita di V\_\_\_\_\_ l'appellante ha dimostrato carenze nel suo ruolo di madre, afferma che la totale incapacità genitoriale di lei permane, e contesta di aver richiesto una partecipazione finanziaria al mantenimento della bambina a fini puramente vessatori. a) Che al momento dell'emanazione della decisione impugnata la situazione professionale e familiare dell'appellante fosse in via di miglioramento è senz'altro possibile. Senonché, rispetto al 2000, la relazione della madre con V\_\_\_\_\_ si era ulteriormente deteriorata, tant'è che il diritto di visita era stato ridotto a due sole ore ogni quindici giorni, in forma sorvegliata. Inoltre, secondo il referto del Servizio sociale di \_\_\_\_\_, l'interessata presentava chiari “limiti nell'essere consapevole, comprendere e rispondere ai bisogni della figlia” (doc. 26 pag. 2). Anche la curatrice aveva espresso l'opinione che V\_\_\_\_\_ “nel futuro o diverrà la mamma di sua mamma o la rifiuterà completamente” (doc. 23, pag. 1), mentre il responsabile del collocamento aveva affermato che AP 1 realizzava i propri desideri prima di quelli della figlia, a suo parere trascurandola (doc. 23 pag. 2 a metà). In generale sia la curatrice, sia le responsabili del punto d'incontro, sia il Servizio sociale sottolineavano la necessità di sostenere la figlia nella relazione con la madre (doc. 23, pag. 1 in basso; doc. 25 pag. 2; doc. 26 pag. 2 in basso). b) Da parte sua l'appellante non sembrava essere consapevole di tali difficoltà, tant'è che non si spiegava il motivo della riduzione dei diritti di visita e non riteneva che contatti così sporadici con la figlia potessero essere d'ostacolo a un rientro della stessa presso il suo nucleo familiare, riconducendo a mere questioni finanziarie le ragioni che, a suo tempo, avevano portato alla decisione di privarla della custodia (doc. 22 pag. 1 verso il basso). Né essa dimostrava di curarsi seriamente della sorte della figlia, se si considera che aveva anteposto le proprie – ancorché legittime – esigenze di formazione, al procedimento che l'avrebbe privata dell'autorità parentale. In circostanze siffatte, a ragione l'Autorità di vigilanza ha concluso che, rispetto al momento in cui aveva statuito la prima volta, la situazione era ulteriormente peggiorata, giacché i vari servizi coinvolti concordavano sul fatto che l'idoneità dell'appellante ad assolvere il suo ruolo genitoriale era più che dubbia e tale situazione, che si era incancrenita con il passare degli anni, appariva ormai consolidata. c) È vero che dalle risultanze della procedura sfociata poi nel decreto di stralcio del 21 agosto 2009 (inc. 11.2009.44) risulta un'evoluzione positiva della situazione professionale e familiare dell'appellante, con il suo reinserimento nel mondo del lavoro in qualità di assistente di cura diplomata, il matrimonio nel febbraio del 2005 e la nascita di un'altra figlia, A\_\_\_\_\_, nel settembre del 2007. E anche lo

svolgimento del diritto di visita a V\_\_\_\_\_ ha fatto registrare un miglioramento, tant'è che dall'ottobre del 2008 è stato esteso ed esercitato in forma libera (sopra, consid. G). Se non che ad essere determinanti nell'esame degli elementi oggettivi atti a comprovare l'incapacità del detentore dell'autorità parentale di esercitarla in modo corretto, sono le circostanze esistenti al momento della decisione ( Hegnauer , op. cit., pag. 217 n. 27.46). Le misure di protezione del figlio, poi, devono essere adeguate alla nuova situazione ogni qualvolta le condizioni siano mutate ed essa necessiti, in una certa misura, di un pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (art. 313 CC; DTF 120 II 386 consid. 4d). d) In concreto, dal rapporto d'ascolto della minore allestito da \_\_\_\_\_ il 6 ottobre 2010 su incarico del giudice delegato l'evoluzione positiva non si può dire che sia continuata anche successivamente. Il professionista incaricato dell'ascolto, nella sua valutazione conclusiva, ha affermato che "per V\_\_\_\_\_ la situazione è chiara. La mamma non è degna di fiducia, non è mai riuscita ad avere una relazione con lei, continua a parlare male del padre, vorrebbe addirittura che fosse collocata in un centro educativo per minorenni (...). V\_\_\_\_\_ esprime completa fiducia nel padre (e nella moglie \_\_\_\_\_) e sarebbe quindi lieta se il papà fosse nelle condizioni di decidere tutto lui (oltre ad avere l'affido)". In definitiva, quelle che possono anche essere state delle circostanze suscettive di propiziare un rapporto più costruttivo e improntato alla positività fra madre e figlia – indicative sotto certi aspetti dell'inizio di una migliore consapevolezza e maggior coinvolgimento della madre nei rapporti con V\_\_\_\_\_ – non hanno avuto il seguito atteso. Il citato rapporto sull'ascolto evidenzia proprio come per la figlia la relazione con la madre sia stata vissuta, anche ultimamente, con negatività, diffidenza e fastidio. e) Ciò posto, allo stato attuale delle cose, non ci sono elementi che possano portare a ritenere il provvedimento adottato dall'Autorità di vigilanza come inadeguato e non più proporzionato. Il forte risentimento che AP 1 continua a nutrire verso CO 2 e la moglie di lui, come pure la perdurante limitata capacità della madre di cogliere i vissuti e i bisogni della figlia, non consentono di concludere ch'essa possa ora esercitare con successo e nell'interesse di V\_\_\_\_\_ le prerogative connesse con l'autorità parentale (art. 301 cpv. 1 CC). I sentimenti di estraneità che continuano ad essere presenti nel rapporto tra madre e figlia mal si conciliano infatti con la necessità di discutere con V\_\_\_\_\_ le scelte importanti per la sua formazione scolastica e professionale o la sua salute, rispettivamente con l'assolvimento di compiti in materia di collaborazione con i docenti, le istituzioni pubbliche o di aiuto alla gioventù, e più in generale con la promozione di relazioni con terzi, prendendo le decisioni più opportune. In definitiva l'appello si rivela infondato ed è quindi destinato all'insuccesso.

#### **E. 11**

La sentenza odierna impone una chiosa di natura giuridica. Come si è detto, con decisione del 10 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ ha collocato la bambina nel nucleo familiare di CO 2, ha affidato la custodia al padre lasciando l'autorità parentale alla madre (considerando C). Sennonché, la custodia parentale può unicamente essere trasferita a un terzo nell'ambito dell'istituzione di una tutela con l'insieme dei poteri decisionali concernenti il figlio. Quando, come nella fattispecie, il genitore conserva l'autorità parentale, ma si vede privato della custodia parentale, questa può unicamente essere assegnata all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). Nel'ambito dell'accertamento dell'idoneità genitoriale di CO 2 la Commissione tutoria regionale avrà cura di considerare la questione.

#### **E. 12**

Gli oneri processuali, comprese le spese dovute all'ascolto della minorenni, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 12 dicembre 2005, nella misura in cui essa ha provveduto a versare, il 23 novembre 2005, l'anticipo richiesto per tasse e spese, la sua domanda è finanche priva d'oggetto. Quanto al gratuito patrocinio, giova ricordare che per l'art. 15 cpv. 1 Lag la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e, fatti salvi i necessari accertamenti preliminari, può riferirsi solo agli atti compiuti dal legale dopo la presentazione della medesima. E dopo il 12 dicembre 2005 il patrocinatore dell'appellante non ha più svolto alcuna prestazione apprezzabile, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. Per tacere del fatto poi che l'appello non denotava, sin dall'inizio, alcuna concreta possibilità di accoglimento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nelle circostanze descritte il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.

### **E. 13**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.